

REGOLAMENTO (CEE) N. 3890/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1988.

che modifica il regolamento (CEE) n. 3152/85, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (**), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1676/85 prevede l'annullamento di alcuni documenti o titoli qualora gli interessati subiscano uno svantaggio a seguito di adeguamenti degli importi fissati in anticipo, effettuati a seguito di modifiche dei tassi di conversione agricoli; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 (**), precisa alcuni casi nei quali l'annullamento di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1676/85 non può essere concesso per il fatto che lo svantaggio si considera come accettato dagli interessati quando essi si impegnano in un'operazione da eseguire dopo la modifica del tasso di conversione agricolo nel momento in cui tale modifica e le relative conseguenze sono note;

considerando che lo smantellamento automatico dei divari monetari prodotti da un riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo, di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (**), permette di determinare in anticipo la modifica del tasso di conversione agricolo e la diminuzione dei prezzi fissati in ecu che avviene all'i-

nizio della campagna di commercializzazione successiva a tale riallineamento monetario; che è pertanto necessario, per evitare il rischio di speculazioni, escludere la possibilità di annullamento anche nel caso di adeguamenti derivanti dal regime di smantellamento dei divari monetari di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 quando la domanda di fissazione in anticipo è avvenuta in un momento in cui gli adeguamenti potevano essere determinati, cioè a partire dalla data del riallineamento di cui si tratta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3152/85 è aggiunto il testo del seguente paragrafo 3:

« 3. Non viene concesso alcun annullamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1676/85 nel caso di adeguamenti effettuati a seguito dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85 se la domanda di fissazione anticipata e dei certificati o titoli che la attestano, ai sensi del paragrafo 1, è avvenuta alla data o dopo la data del riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo che è all'origine degli adeguamenti in causa ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(**) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.

(**) GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(**) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.